

(N. 931)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 1950 (V. Stampato N. 1085)

d'iniziativa dei Deputati TARGETTI, GHISLANDI, MALAGUGINI, MAZZALI e COSTA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 MARZO 1950

Durata in carica delle Amministrazioni comunali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I Consigli comunali che scadono entro l'anno 1950 per compiuto quadriennio ai termini dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, rimangono in carica sino alla convocazione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione.

Rimangono altresì in carica, sino all'insediamento dei nuovi Consigli, le Amministrazioni straordinarie che scadono entro l'anno 1950.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.